



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
I Sezione Penale**

Il Collegio composto dai Magistrati:

|       |         |          |                 |
|-------|---------|----------|-----------------|
| dott. | Angelo  | Grieco   | Presidente      |
| dott. | Roberto | Tredici  | Consigliere     |
| dott. | Matteo  | Zanobini | Consigliere rel |

Sentiti il Procuratore Generale e la difesa ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento penale nei confronti di:

**-OMISSIS - , , libero assente**, difeso di fiducia dall'avv. Fabio Alessandroni, del foro di L'Aquila

Conclusioni delle parti:

Il Procuratore Generale chiede che non vengano riconosciute sussistenti le condizioni per la consegna dell'estraddando.

La difesa insiste per il rigetto della domanda di estradizione

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza 10.10.2019 la Corte di Appello di L'Aquila dichiarava sussistenti le condizioni per la estradizione richiesta dalla Macedonia del Nord nei confronti di **-OMISSIS -** per l'esecuzione

N° \_\_\_\_\_ Reg.Sent

N° \_\_\_\_\_/2022 Reg. Estr.

SENTENZA

In data \_\_\_\_\_

N°.....Camp.Pen

li, .....  
Trasmesso estratto sentenza  
alla Procura Gen. Sede e Questura  
di.....

Il Cancelliere

li, .....  
trasmessa comunicazione  
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz.. C.p.p.

Il Cancelliere

li, .....  
Fatte schede e comunicazione  
elettorale

Il Cancelliere

della pena detentiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione comminatagli per il reato di fabbricazione, detenzione e commercio di armi.

La Corte Suprema di Cassazione, investita del ricorso, annullava la sentenza suddetta ritenendo come il giudice non avesse motivato in merito alle censure difensive mosse in relazione al trattamento carcerario dei detenuti, in particolare a quelli ristretti nel carcere di Idrizovo e non si fosse premurata di sollecitare lo Stato richiedente alla trasmissione di specifiche informazioni, di natura individualizzante, in merito al trattamento carcerario che sarebbe stato riservato all'estradando.

La Corte di Appello di Perugia, investita del giudizio rescissorio, richiedeva alla competente autorità della Macedonia del Nord informazioni specifiche nei termini sopra indicati ritenendo, a seguito della loro ricezione, che emergessero con sufficiente chiarezza e completezza, *“le condizioni di detenzione riservate all'estradando, che inizierà ad espriare la pena detentiva nel carcere KPD Idrizovo ove verrà sistemato nel reparto Accettazione e poi in altro in relazione alla durata della pena”* prendendo atto dell'esistenza, nella struttura penitenziaria, di un ambulatorio, della presenza quotidiana di personale medico specialistico, di spazi per la attività sportive e di una biblioteca, di celle che *“hanno dimensioni di 9 metri cubi, di relativa doccia e di oggetti per curare la loro igiene personale”*, della possibilità una volta al mese di visite dei congiunti e del legale al bisogno, della possibilità di svolgere all'interno attività lavorativa.

Secondo la Corte di Perugia tali informazioni erano idonee ad escludere il rischio di trattamenti inumani e degradanti nel carcere di riferimento, concludendo per il riconoscimento della sussistenza delle condizioni per la estradizione di -OMISSIS - richiesta dalla Macedonia del Nord.

Investita del ricorso, la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza depositata il 14 aprile 2022 annullava nuovamente la decisione favorevole alla estradizione dell'-OMISSIS - rinviando, per un terzo giudizio, a questa Corte.

Nella decisione rescindente il giudice di legittimità assumeva, testualmente: *“il giudice di rinvio non ha adempiuto in termini corretti a tale verifica basandosi su parziali informazioni pervenute, tramite Ministero, dalla Repubblica della Macedonia del Nord; indicazioni in sé scarsamente precise rispetto ai parametri richiamati nella pronuncia rescindente, con specifico riferimento, in particolare, allo spazio detentivo individuale, indicato in nove metri cubi, senza tenere conto degli ingombri e dello spazio minimo vitale per il soggetto ristretto in carcere”*, precisando poi come l'indagine avrebbe dovuto assumere ben altra connotazione e ben maggiore approfondimento individualizzante *“a fronte della preoccupante situazione emersa nel rapporto del 2017, richiamato nella sentenza di questa Corte, ribadita nei suoi contenuti essenziali nell'aggiornamento del 2021 del Comitato del Consiglio d'Europa, all. 6”*.

Questa Corte, all'udienza 10.10.2022, preso atto dell'espresso richiamo da parte della Corte di Cassazione all'esito del rapporto pubblicato nel 2017 dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura (nel quale evidenziava precarietà nelle condizioni delle carceri macedoni) ed all'aggiornamento del 2021, da parte dello stesso organo del Consiglio d'Europa, che continuava a evidenziare, nonostante alcuni miglioramenti, condizioni di criticità delle strutture carcerarie, rendendo indispensabile la acquisizione di informazioni «individualizzanti» in ordine al trattamento carcerario che detto Stato intendesse riservare l'estradando per l'esecuzione della pena, ed alla valutazione di insufficiente precisione e specificità delle informazioni fornite alla Corte, in particolare in relazione allo spazio “netto” disponibile per ciascun detenuto all'interno delle celle, richiedeva nuovamente informazioni alla Autorità competente della Repubblica della Macedonia del Nord

Con nota 31.10.2022 il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nel ribadire come l'estradando -OMISSIS - *“dovrebbe”* scontare la pena nell'istituto penitenziario KPD Idrizovo, in quattro righe rispondeva alla richiesta di chiarimenti nei seguenti termini: *“le celle nelle quali sono collocati i detenuti non devono essere umide e mediamente dovrebbero offrire almeno 9 metri cubi/4 metri quadri di spazio per ogni detenuto. Nello spazio previsto dalla legge ... gli elementi sanitari non sono calcolati ossia nella totale superficie dichiarata dei locali non sono inclusi gli elementi sanitari”*.

Trattasi, all'evidenza, di un chiarimento affatto insoddisfacente atteso che:

a) l'istituto di detenzione è indicato in termini probabilistici senza alcuna specifica garanzia o assicurazione in tal senso;

b) il fatto che “mediamente” le celle “dovrebbero” rispettare la cubatura minima per ciascun detenuto (9 metri cubi) non garantisce, ancora una volta, che quella dove verrà inserito -OMISSIS - offra la dimensioni minima prevista per evitare un trattamento penitenziario inumano e degradante;

c) l'esclusione espressa nel calcolo di detta volumetria dei soli arredi sanitari porta a ritenere che in essa rientrino il letto, l'armadio e l'eventuale scaffalatura, sì da restringere significativamente la possibilità di movimento minimo del detenuto al suo interno.

Ulteriori criticità, ad oggi non risolte, si colgono dalla lettura integrale della relazione del Comitato del Consiglio d'Europa nella quale vengono evidenziate perduranti carenze strutturali di alcune parti del carcere di Idrizovo, il principale dello Stato richiedente, della non adeguata preparazione e formazione del personale di controllo, della eccessiva permanenza all'interno delle celle dei detenuti.

Sulla scorta delle suindicate emergenze ritiene questa Corte, concordando con le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, di non poter accogliere la richiesta di estradizione di -OMISSIS - Agim, non potendo essere escluso che l'esecuzione della pena

in una delle strutture penitenziarie della Repubblica della Macedonia del Nord possa comportare per il condannato un trattamento inumano o degradante.

### **P.Q.M.**

La Corte ,

visto l'art. 705 comma 2 lett. a) cpp **dichiara non sussistenti** le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica della Macedonia del Nord nei confronti di **-OMISSIS -** .

**Manda** alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e perché copia della presente sentenza venga trasmessa senza ritardo al Direttore Generale degli Affari Internazionali del Dipartimento di Giustizia del Ministero della Giustizia, per la necessaria conoscenza.

#### **Motivazione contestuale.**

Così deciso in Firenze il 26.1.2023

Il consigliere est.  
Matteo Zanobini

Il presidente  
Angelo Grieco